

## ORATORIO

S. FRANCESCO DI SALES

*Via Cottolengo, 32*

TORINO

Ai Rev. di Sigg. Direttori delle Case d'Italia

---

Alcuni dei Direttori delle nostre Case mi richiesero già norme di condotta in seguito all'applicazione, da parte delle rispettive Amministrazioni, della tassa sul Dazio alle Case medesime site in Comuni aperti o in quelle parti di Comuni chiusi fuori del recinto daziario.

Per detta applicazione le Amministrazioni daziarie invocano la lettera *B* dell'art. 179 del nuovo Regolamento 17 Giugno 1909 N.º 455, per cui è estesa la tassa alla distribuzione di generi negli Istituti di educazione e di istruzione, negli stabilimenti di ricovero e simili quando è fatta in corresponsivo di retta dalle rispettive Amministrazioni di essi Istituti ai convittori e ai ricoverati.

Dinnanzi a questa nuova disposizione venne a perdere d'importanza, nè si potrebbe da noi efficacemente richiamare, la nota Sentenza 7 Maggio 1901 della Suprema Corte di Cassazione in lite Istituto Salesiano di Macerata contro l'appaltatore Jommi Gaetano.

Importanti e gravissime eccezioni furono avanzate d'altronde in parecchi Periodici circa la legittimità e circa la interpretazione di detta nuova disposizione, e se n'ebbe già qualche giudicato, fra cui emergono quelli 21 Febbraio 1910 della Corte di Cassazione di Roma promosso dall'Opera Pia Poveri di Milano, e della Corte d'Appello di Roma in lite intentata dagli appaltatori del Dazio del Comune di Montefiascone contro quel Seminario vescovile.

Le rispettive Sentenze concludono che, pur volendosi applicare il disposto del citato articolo dell'ultimo regolamento 17 giugno 1909, un contributo soltanto parziale da parte dei convittori o ricoverati alla spesa di retta

non è a considerarsi prezzo corrispettivo di tutto ciò che è loro fornito nell'Istituto; e non togliendo per questo alla distribuzione il carattere gratuito, non è essa passibile di tassa daziaria.

Ma, a poter invocare per noi l'esenzione dalla tassa, abbiamo bisogno di un giudicato speciale che ci riguardi; e per iniziare le relative pratiche necessita che i Rev.di Sigg. Direttori mi favoriscano al più presto le seguenti informazioni:

1°. Se sia stato loro intimato il pagamento della tassa sul Dazio.

2°. Quale somma paghino annualmente, sia in base a tariffa sia in base a convenzione di abbonamento.

3°. Quale sia il *massimo* e quale il *minimo* di retta per convittori o ricoverati e quale si presume dovesse essere per coprire tutte le spese e per averne oltracciò un qualche lucro.

4°. Se tengano piazze gratuite o semi-gratuite e in quale proporzione rispetto al numero totale degli alunni.

Occorre frattanto che le Case cui la tassa fu già applicata, rinnovino anche per l'anno 1911 il contratto di abbonamento che andasse loro a scadere, avvertendo di mantenere in esso la dichiarazione già suggerita nella mia circolare 18 novembre 1909, e cioè: che il contribuente nell'assumere il convenuto canone, non intende di essere comunque pregiudicato per quelle azioni litigiose che fossero ad esperire; persuaso che la tassa daziaria, non ostante il disposto dell'art. 173, lettera B del nuovo Regolamento, sia inapplicabile al suo Istituto.

Il medesimo contratto d'abbonamento per un solo anno e colla riserva suddetta potranno addottare quelle nostre Case cui la tassa venisse imposta per l'avvenire: chè non è opportuno sottoporsi alla tariffa ordinaria subendo i controlli in Casa dei commessi daziari; ciò che è inevitabile se non si conviene per l'abbonamento.

Torino, 21 dicembre 1910.

*Vostro aff.mo in G. C.*

Sac. Filippo Rinaldi.